

SECONDA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2020

Titolo I – Ambito economico

- **Art. 1** Modifica dell'art. 44 della l.r. 31/2008
- **Art. 2** Modifiche agli artt. 102, 105, 106 e 112 della l.r. 31/2008
- **Art. 3** Modifica all'art. 144 della l.r. 31/2008
- **Art. 4** Modifica all'art. 156 della l.r. 31/2008
- **Art. 5** Modifiche agli articoli 5 e 9 della l.r. 35/2017
- **Art. 6** Proroga del termine per l'adozione della variante al piano territoriale di coordinamento del parco regionale delle Groane. Modifiche all'art. 12 bis 1 della l.r. 16/2007
- **Art. 7** Modifiche agli artt. 89 bis e 100 della l.r. 6/2010

Titolo II – Ambito socio-sanitario

- **Art. 8** Modifiche alla l.r. 8/2011

Titolo III – Ambito territoriale

- **Art. 9** Disposizione in merito alla designazione e nomina da parte della Regione del componente del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 76/2020
- **Art. 10** Modifica dell'art. 21 della l.r. 26/2003
- **Art. 11** Disciplina della modalità di presentazione delle istanze di AIA e di autorizzazione unica in materia di rifiuti mediante uno specifico e univoco applicativo regionale Modifiche agli artt. 17 e 18 della l.r. 11/2020
- **Art. 12** Modifiche agli artt. 2 e 13 della l.r. 24/2006
- **Art. 13** Attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica all'art. 5 della l.r. 24/2006 come modificato dalla l.r. 18/2020 e modifica agli artt. 4 e 28 della l.r. 18/2020

Art. 14 Entrata in vigore

Titolo I Ambito economico

Art. 1 (Modifica dell'art. 44 della l.r. 31/2008)

1. All'articolo 44 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3 le parole “, anche in caso di allargamento di mulattiere e sentieri comportante scavi e movimenti di terra fino a un massimo di 100 metri cubi e per una larghezza massima di 150 centimetri; in ogni caso nei 100 metri cubi sono compresi anche eventuali livellamenti del terreno” sono soppresse.

Art. 2 (Modifiche agli artt. 102, 105, 106 e 112 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 102, le parole: “ispettorati micologici nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione di cui alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività di servizi sociali)” sono sostituite dalle seguenti: “*ispettorati micologici nell'ambito dei dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria delle Agenzie di tutela della salute (ATS)*”;

b) al comma 1 dell'articolo 105, le parole: “aziende sanitarie locali (ASL)” sono sostituite dalla seguente: “*ATS*”;

c) all'alinea del comma 1 dell'articolo 106, le parole: “delle ASL” sono sostituite dalle seguenti: “*delle ATS*”;

d) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 106, le parole: “dell'ASL” sono sostituite dalle seguenti: “*dell'ATS*”;

e) al comma 1 dell'articolo 112, le parole: "ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione medico delle ASL di cui alla l.r. 31/1997" sono sostituite dalle seguenti: "*agli ispettorati micologici delle ATS*";
f) al comma 2 dell'articolo 112, le parole: "in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria" sono sostituite dalle seguenti: "*dei parchi naturali e regionali, nonché degli enti di gestione delle riserve naturali abilitati dagli enti di appartenenza all'accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative.*"

Art. 3
(Modifica all'art. 144 della l.r. 31/2008)

1. All'articolo 144 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis All'imprenditore ittico, in possesso di licenza di tipo A, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura), si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 228/2001 e n. 99/2004."

Art. 4
(Modifica all'art. 156 della l.r. 31/2008)

1. All'articolo 156 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: "prodotti lombardi a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG," sono inserite le seguenti: "*, prodotti lombardi a denominazione comunale (De.Co.), acque minerali di fonti situate in Lombardia*".

Art. 5
(Modifiche agli articoli 5 e 9 della l.r. 35/2017)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 35 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 1 bis dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: "*Per le fattorie sociali erogative sono altresì richiesti il certificato comprovante la connessione dell'attività agricola rispetto a quella sociale e la frequenza di un corso per operatori agrituristici.*";

b) al comma 3 dell'articolo 5, dopo le parole: "*nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione*" è soppresso l'inciso: "*, in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale,*";

c) al comma 1 bis dell'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Resta altresì confermato, fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1 ter, il logo identificativo delle fattorie sociali adottato ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo 8 bis.*"

Art. 6
(Proroga del termine per l'adozione della variante al piano territoriale di coordinamento del parco regionale delle Groane. Modifiche all'art. 12 bis 1 della l.r. 16/2007)

1. In considerazione delle difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai fini della definizione del procedimento per l'adozione della variante al piano territoriale di coordinamento del parco regionale delle Groane, a seguito dell'ampliamento dei confini disposto dalla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea) e per garantire, nelle more, l'applicazione delle correlate norme di salvaguardia, all'articolo 12 bis 1 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1 le parole "*la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in*

materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea)” sono sostituite dalle seguenti: “la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall’ente gestore del parco entro il 30 giugno 2021”;

b) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: “Ai soli fini dell’applicazione del presente comma, il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di modifica dei confini del parco, previsto dall’articolo 206 bis, comma 3, deve intendersi esteso fino al 30 giugno 2021”.

Art. 7

(Modifiche agli artt. 89 bis e 100 della l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 4 dell’articolo 89 bis è aggiunto il seguente:
“4 bis. La disposizione di cui al comma 4, in relazione all’obbligo di cui al comma 1, si applica a far data dal 1 gennaio 2022.”;
 - b) al comma 4 ter dell’articolo 101 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis del medesimo articolo.”.*

Titolo II

Ambito socio-sanitario

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 8/2011)

1. Alla legge regionale 29 aprile 2011, n. 8 (Istituzione del Consiglio per le pari opportunità) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l’articolo 9 è abrogato;
 - b) al comma 1 dell’articolo 11 sono soppresse le parole: *“che possono essere presentate anche dai diversi soggetti iscritti all’Albo regionale previsto all’articolo 9 o”;*
 - c) al comma 2 dell’articolo 14 è soppresso il numero *“9”.*

Titolo III

Ambito territoriale

Art. 9

(Disposizione in merito alla designazione e nomina da parte della Regione del componente del collegio consultivo tecnico di cui all’art. 6 del D.L. 76/2020)

1. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i casi e le modalità per la designazione e la nomina da parte della Regione, rispettivamente, del presidente del collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* e del terzo componente del collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del medesimo d.l. 76/2020, nel rispetto dei requisiti di esperienza e qualificazione professionale previsti dalla citata normativa statale.

Art. 10

(Modifica dell’art. 21 della l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è apportata la seguente modifica:
 - a) dopo il comma 15 dell’articolo 21 sono aggiunti i seguenti:

“15 bis. In conseguenza della variante urbanistica costituitasi, ai sensi della normativa ambientale, con l’autorizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza dei siti contaminati, i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici con la procedura di cui all’articolo 13, comma 14 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

15 ter. La procedura di cui all’articolo 13, comma 14 bis, della l.r. 12/2005 può essere applicata anche ai fini del recepimento delle limitazioni d’uso, rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, derivanti dalle verifiche ambientali effettuate dalle autorità competenti sullo stato qualitativo del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, in relazione:

- a) allo stato di potenziale contaminazione e al conseguente piano di caratterizzazione del sito;*
- b) al rischio sanitario-ambientale, secondo gli esiti dell’analisi di rischio;*
- c) all’intervento di bonifica o di messa in sicurezza, a seconda del livello raggiunto di bonifica o messa in sicurezza del sito.”.*

Art. 11

(Disciplina della modalità di presentazione delle istanze di AIA e di autorizzazione unica in materia di rifiuti mediante uno specifico e univoco applicativo regionale Modifiche agli articoli 17 e 18 della l.r. 11/2020)

1. Alla legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 (Legge di semplificazione 2020) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 17 è inserito il seguente:

“1 bis. Per i procedimenti di rilascio dell’autorizzazione unica in materia di rifiuti di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, per i quali la Giunta regionale ha messo a disposizione l’applicativo previsto all’articolo 17.1, della l.r. 26/2003, le istanze sono presentate in modalità telematica direttamente all’autorità competente. Per mezzo dell’applicativo regionale di cui al precedente periodo l’autorità competente informa lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e trasmette a tutti i soggetti competenti l’istanza presentata dall’operatore interessato.”;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 18 è inserito il seguente:

“1 bis. Per i procedimenti di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza della Regione, delle province e della Città metropolitana di Milano, per i quali la Giunta regionale ha messo a disposizione l’applicativo previsto all’articolo 8, comma 2, della l.r. 24/2006, le istanze sono presentate in modalità telematica direttamente all’autorità competente. Per mezzo dell’applicativo regionale di cui al precedente periodo l’autorità competente informa lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e trasmette a tutti i soggetti competenti l’istanza presentata dall’operatore interessato.”.

Art. 12

(Modifiche agli artt. 2 e 13 della l.r. 24/2006)

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell’articolo 2:

- 1) al primo periodo le parole “40 mila abitanti” sono sostituite dalle parole “30 mila abitanti”;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La Giunta regionale individua i soggetti pubblici e privati, di cui al primo periodo del presente comma, in base a criteri di rappresentatività territoriale sui temi ambientali.”;

b) alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 13 le parole “delle polveri sottili” sono sostituite dalle seguenti: “sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti, secondo quanto definito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 bis,”;

c) dopo il comma 4 dell’articolo 13 è inserito il seguente:

“4 bis. Per una più efficace applicazione di quanto previsto al comma 4, lettere b) e c), ai fini della riduzione dell'emissione degli inquinanti in atmosfera a tutela della salute pubblica, la Giunta regionale:

- a) individua la tipologia di veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della lettera b) del comma 4;*
- b) definisce, sulla base dell'evoluzione tecnologica di settore, in cosa consistono i sistemi di abbattimento efficaci previsti alla lettera c) del comma 4.”.*

Art. 13

(Attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica all'art. 5 della l.r. 24/2006 come modificato dalla l.r. 18/2020 e modifica agli artt. 4 e 28 della l.r. 18/2020)

1. All'articolo 5, comma 3, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), come modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera a), della l.r. 18/2020, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: *“; tali programmi, misure e interventi sono realizzati nel quadro delle previsioni del piano paesaggistico approvato ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico previa intesa con lo Stato, le azioni previste sono realizzate nel rispetto della normativa statale vigente per gli interventi in aree sottoposte a vincolo, ivi compreso il parere delle competenti articolazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.”.*

2. Alla l.r. 18/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 28 è inserito il seguente:

“1 bis. Sono esclusi dalle proroghe di validità di cui al comma 1 il documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché le autorizzazioni dovute per i beni culturali e le autorizzazioni paesaggistiche di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.